

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse dei sig.ri:

BENNARDO SARA	BNNSRA93A49D086G	COSENZA	09/01/1993
BOVA ALESSANDRA	BVOLSN85S50L452K	TROPEA	10/11/1985
CIMINO LAURA	CMNLRA75S59C352F	CATANZARO	19/11/1975
FURFARO DANIELA	FRFDNL85B43D976C	LOCRI	03/02/1985
GIOVINAZZO VINCENZA	GVNVCN82H61F537V	VIBO VALENTIA	21/06/1982
IUELE MARIA	LIUMRA83B46D005C	CORIGLIANO CALABRO	06/02/1983
PUJA ENZA	PJUNZE67S69Z110H	HAYANGE (FRANCIA)	29/11/1967
RIZZO ANTONIO	RZZNTN76C05L452L	TROPEA	05/03/1976
SANTORO NATALINA	SNTNLN83C52H224Z	REGGIO CALABRIA	12/03/1983
SEI VINCENZO ARISTOTELE	SEIVCN85L28D198Y	CUGGIONO	28/07/1985

TRUNFIO CHIARA	TRNCRP92D58H224X	REGGIO CALABRIA	18/04/1992
PETRONILLA			

Tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **U.S.R. CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030311 del 14.10.2024;
- della graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli

odierni ricorrenti;

- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024;

- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035859 del 22.11.2024;

-della seconda graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'Avviso prot. n. AOODRCAL0036535 del 27 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l'avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A022, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'avviso recante *"Immissioni in ruolo personale docente Scorrimento delle graduatorie di merito di cui al DD. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per nomine con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel medesimo anno scolastico"* (Prot. AOODRCAL0037264 del 04.12.2024) nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'avviso prot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l'individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'elenco degli aspiranti docenti, di cui all'avviso rot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-del bando del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7,*

del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione nelle prossime procedure di scorrimento, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE

INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

Si premette, in

FATTO

1. - Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"*, con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contribuito a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale. Con successivo Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, è stato nei fatti bandito su base regionale, il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*. Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- a) prova scritta;
- b) prova orale;
- c) valutazione dei titoli.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento alla formulazione delle graduatorie di merito, l'art. 9 del bando prevede che: *"La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il*

punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente".

2. - Gli odierni ricorrenti, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal sopra citato bando di concorso, hanno presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), opzionando quale Regione di destinazione la Calabria, per un totale di n. 133 posti (successivamente, aumentati a n. 184).

3. - Una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, i ricorrenti hanno appurato di aver ottenuto un punteggio utile ai fini dell'idoneità concorsuale, ma tuttavia inferiore al minimo necessario per essere inclusi nel novero dei candidati vincitori (pari a 210,25 punti).

4. - Ed infatti, l'Amministrazione resistente, in data 14.10.2024, ha pubblicato una graduatoria dei soli soggetti vincitori, in cui tuttavia non è ricompreso l'elenco dei candidati idonei comprensivo del punteggio e della relativa posizione in graduatoria e, dunque, gli odierni ricorrenti.

Per l'effetto, a seguito dell'adozione del citato provvedimento, i ricorrenti hanno appreso di essere stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori relativa alla posizione per la quale avevano concorso.

Tale operato, come si vedrà, appare sin d'ora illegittimo e censurabile, per le ragioni che si esporranno meglio nel prosieguo. La predetta graduatoria, poi, è stata oggetto di ben due operazioni di rettifica, intervenute rispettivamente in data 15 novembre e 22 novembre u.s.

Inoltre, con provvedimento del 22 novembre u.s., la Commissione ha avviato la c.d. Fase 1 delle operazioni assunzionali di scelta della provincia per la classe di concorso di interesse, precisando che *"La rinuncia ad una o più province comporta che l'aspirante in turno di nomina per posizione in graduatoria, ove non risultino posti disponibili nelle province scelte, non potrà essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province [...] Le rinunce acquisite agli atti d'ufficio successivamente all'assegnazione in fase 1 della provincia implicano che i relativi posti sono considerati nuove disponibilità sopraggiunte e saranno oggetto di operazioni di surroga a partire dal primo aspirante in posizione utile in graduatoria che non è stato trattato nella precedente fase"*.

Ed infatti, in data 4 dicembre u.s., la Commissione ha proceduto all'individuazione degli aventi titolo alla nomina, pubblicando il relativo elenco: dalla lettura del carteggio concorsuale, emerge immediatamente che per la classe di concorso A022 sono intervenute n. 10 rinunce. Ed infatti, a fronte di n. 184 posti banditi, sono stati individuati n. 174 aventi diritto alla nomina. Dunque, ai sensi di quanto previsto dalla *lex specialis*, la p.a. intimata dovrà necessariamente procedere allo scorrimento della predetta graduatoria, per un numero di posti pari almeno al numero di rinunce pervenute. Lo scorrimento della graduatoria oltre il numero di coloro che sono stati proclamati vincitori avviene solo nel caso in cui, tra i vincitori, ci siano candidati che rinunciano alla proposta di ruolo: pertanto, è interesse e diritto dei docenti conoscere la propria posizione nell'elenco

graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova e la durata annuale della graduatoria.

5. - L'interesse legittimante il presente ricorso è il seguente: gli odierni ricorrenti, avendo ottenuto tutti un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*, hanno diritto ad essere collocati in graduatoria, ai fini dei successivi scorrimenti che la p.a. disporrà a seguito delle rinunce intervenute da parte dei candidati vincitori. Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.VIOLAZIONE DEL D.LGS 33/2013 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A.

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l'Amministrazione resistente non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, per come cristallizzati nella *lex specialis*.

Coerentemente, infatti, l'art. 9 del bando, rubricato "*Graduatorie di merito regionali*", prevede esplicitamente che "*La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente*

intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione".

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che *"Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori"*.

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, **delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono ritrovati definitivamente esclusi dal novero dei vincitori, senza tuttavia ad oggi conoscere l'esatta posizione nella graduatoria dei candidati idonei: ciò si concretizza in un evidente pregiudizio, in quanto gli stessi, ad oggi, non conoscono l'effettiva collocazione in graduatoria, anche ai fini di uno scorrimento.

In altri termini, l'Amministrazione ha agito in patente violazione dei principi di pubblicità e

trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame. Diversamente, la P.A. resistente ha preferito adottare una graduatoria di merito incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che i ricorrenti, ad oggi, non conoscono l'esatta collocazione in graduatoria tra i candidati idonei del concorso.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dai ricorrenti nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Ed infatti, con avviso del 4 dicembre u.s., la Commissione ha pubblicato l'elenco degli aventi titolo alla nomina: in tale elenco, per quanto riguarda la classe di concorso A022 di cui è causa, vi sono 174 candidati, a fronte di n. 184 posti banditi. Con tutta evidenza, dunque, vi sono state ben 10 rinunce all'assunzione: da ciò ne deriva, per espressa previsione contenuta nella *lex specialis* (cfr. art. 9 del bando cit.), che la p.a. dovrà necessariamente procedere all'integrazione della graduatoria "nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali".

Dunque, ogni candidato rinunciatario verrà sostituito dal primo candidato tra gli idonei.

Alla luce di quanto sopra esposto, in vista della ormai prossima procedura di scorrimento che la p.a. si appresterà a disporre, gli odierni ricorrenti hanno interesse a conoscere la propria posizione in graduatoria, avendo gli stessi superato le prove selettive previste dal bando.

E dunque, la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei che hanno superato le prove del concorso, costituisce il primo passo per il riconoscimento dello *status* di candidato che ha diritto all'assunzione

E' infatti interesse e diritto dei docenti odierni ricorrenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova e la durata della graduatoria: infatti, si rammenta che la graduatoria testè impugnata ha validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della stessa e perderà efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del prossimo concorso che verrà bandito successivamente (e comunque alla scadenza del predetto periodo), fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.

Donde il primo motivo di ricorso.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Nel caso di specie, non si rinviene la presenza di soggetti potenzialmente controinteressati dall'odierno atto di ricorso, posto che dall'accoglimento delle censure dedotte non si determinerebbe alcuna lesione della posizione degli altri partecipanti alla procedura, in quanto rimarrebbe immutata la posizione posseduta da ciascuno di essi. Ciononostante, ove non si dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris* che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che i ricorrenti, a causa dell'illegittimo operato di parte intimata, non potranno essere immessi in ruolo (a seguito dell'idoneità conseguita), e non hanno peraltro contezza della propria posizione in graduatoria.

In effetti, la quota di rinunce pervenute (e che certamente è destinata ad aumentare nei prossimi mesi), aumenta esponenzialmente le possibilità di conseguire la posizione lavorativa anche per i candidati idonei del concorso e, dunque, per gli odierni ricorrenti.

A tal fine, appare utile segnalare che in data 11 dicembre u.s. è stato bandito il nuovo *Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), cui seguirà in tempi brevi, dunque, la formulazione della graduatoria finale.

Da ciò ne deriva, dunque, l'imminente scadenza della graduatoria concorsuale di riferimento per gli odierni ricorrenti.

Proprio sotto quest'ultimo profilo, emerge in maniera evidente il danno grave ed irreparabile in cui incorrerebbero i ricorrenti nel caso in cui non venisse approvato alcuno scorrimento della predetta graduatoria.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.* l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre la pubblicazione della graduatoria integrale del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), per la classe di concorso A022, con relativa inclusione degli odierni ricorrenti, al fine di essere utilmente ricompresi nelle prossime procedure di scorrimento disposte;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di pubblicazione della graduatoria integrale del concorso e relativo inclusione dei ricorrenti.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 12 dicembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell